

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 13501

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 23 gennaio 2015, alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n.34:

- visto il DPR 16 aprile 2013 n. 62 contenente il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165” e, specificamente, l’art. 1, comma 2, che prevede l’obbligo, alle amministrazioni pubbliche, di redigere e adottare, con apposito provvedimento, uno specifico codice di comportamento ai sensi dell’art. 54 comma 5 del citato D.Lgs. 165/2001;
- viste le linee guida in materia di codici di comportamento definite nella delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 della Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT-A.N.AC.);
- vista la propria delibera n. 13352 del 26 settembre 2014, recante l’approvazione del “Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale dell’INFN” e relativa “Relazione illustrativa”;
- ritenuto di dover completare il processo di definizione delle regole di comportamento di tutti coloro che, a vario titolo, operano, anche per brevi periodi, nell’ambito delle attività dell’INFN, quindi:
 - il personale dipendente ed associato,
 - i titolari di assegni di collaborazione ad attività di ricerca e di borse di studio,
 - le persone, in genere, che operano nelle attività dell’Ente con contratti a vario titolo conferiti, inclusi gli ospiti temporanei, i collaboratori occasionali, etc.
- ritenuto, altresì - in considerazione del ruolo fondamentale giocato dalla ricerca scientifica nello sviluppo di un moderno Paese civile e, di conseguenza, della rilevanza sociale degli enti di ricerca - di farsi interprete dei valori costituzionali che stanno alla base della ricerca scientifica e della formazione di giovani in tale ambito, mediante un Codice etico;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con voti favorevoli n. 34

D E L I B E R A

di approvare il documento “Codice etico”, allegato alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Codice Etico

dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare

8 dicembre 2014

Preambolo

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è un Ente Pubblico di ricerca che ha come obiettivo primario lo studio della fisica fondamentale nel campo nucleare, subnucleare e astroparticellare e le possibili applicazioni di tali conoscenze in molteplici aspetti di rilievo per il benessere sociale e l'innovazione tecnologica.

L'INFN è costituito da una vasta comunità comprendente il personale dipendente (ricercatori, tecnologi, personale tecnico e amministrativo) e quello associato all'Istituto (in particolare dipendenti universitari e di altri enti di ricerca). L'esistenza di una tale composita comunità richiede l'individuazione rigorosa di criteri alla base, da una parte, del riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà individuali e, dall'altra, dell'assunzione di responsabilità e di doveri sia a livello individuale che di diverse componenti della comunità stessa.

Consapevole del ruolo fondamentale giocato dalla ricerca scientifica nello sviluppo di un moderno Paese civile e, di conseguenza, della rilevanza sociale degli enti di ricerca, l'INFN, col presente Codice etico intende informare il proprio operato a favorire l'eccellenza e la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dalla libertà della ricerca, dal rispetto di ciascuno, dalla valorizzazione delle differenze, dalla correttezza professionale e dal sereno confronto tra le varie componenti.

È con questo spirito che l'INFN richiede a tutto il personale, sia esso dipendente che associato, il pieno rispetto del presente Codice etico e dei suoi strumenti attuativi di cui al *7* *Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dell'Ente* e al *Codice di Comportamento in materia di Anticorruzione* al fine del migliore conseguimento degli obiettivi dell'Ente, in Italia e/o all'estero.

Parte Prima

Destinatari e principi ispiratori

Art. 1. Destinatari del presente Codice

1. Il Codice etico (di seguito Codice) si rivolge a tutti coloro che, a vario titolo, si trovano ad operare (anche per brevi periodi) nell'ambito delle attività dell'INFN, quindi chi fa parte del personale dipendente e associato, i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di borse di studio, chi opera nelle attività dell'Ente con contratti a vario titolo conferiti, ma anche gli ospiti temporanei, i collaboratori occasionali, etc.

Art. 2. Finalità e principi ispiratori

1. L'INFN ispira il proprio ordinamento e informa la propria azione ai principi individuati nel presente Codice, favorendo il loro rispetto e promuovendo l'adempimento dei doveri di condotta da questo derivanti, in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte da tutti i destinatari di cui all'Art. 1.
2. I principi che ispirano il presente Codice si basano sui principi costituzionali fondamentali. Essi sono:
 - a) dignità e promozione della persona, sia come essere umano che come parte della comunità sociale dell'Ente;
 - b) equità e giustizia: i) prevenzione e condanna di ogni forma di discriminazione basata su differenze di sesso, di età, di provenienza territoriale, di lingua, di origine etnica, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali ed economiche, di disabilità e di orientamento sessuale; ii) tutela, valorizzazione e riconoscimento delle suddette differenze; solidarietà e pari opportunità da valorizzare particolarmente nella promozione della dimensione comunitaria dell'INFN, anche quale elemento di valorizzazione delle attività di formazione e di ricerca;
 - c) libertà nell'ambito dell'attività di ricerca scientifica e di formazione;
 - d) orientamento delle attività di ricerca al bene dell'umanità e all'ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica;
 - e) valorizzazione del merito, da intendersi anche quale strumento per la realizzazione di fatto del principio di eguaglianza sostanziale e da perseguire anche tramite

l'implementazione del principio di trasparenza nella valutazione e nella definizione dei relativi criteri;

- f) rispetto e tutela dell'ambiente, della salubrità e della sicurezza dei luoghi di lavoro e di vita;
- g) buona amministrazione, basata su criteri di efficienza, efficacia ed economicità, salvaguardando e favorendo il benessere di chi lavora;
- h) promozione del dialogo con le istituzioni, le imprese e la popolazione delle realtà in cui l'INFN opera.
- i) Diritto alla libertà di esprimere, anche pubblicamente, in forma motivatamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell'Ente. Le dichiarazioni in tal senso effettuate devono comunque essere sempre improntate al rispetto personale e alla moderazione del linguaggio.

Parte Seconda

Regole di condotta

Art. 3. Abuso di potere

1. A nessuno è consentito di abusare del ruolo derivante dalla propria posizione al fine di imporre ad altri l'esecuzione di prestazioni e/o di servizi che non siano dovuti o funzionali al perseguimento dell'interesse generale dell'INFN.
2. Il *Codice di comportamento in materia di anticorruzione* dell'INFN descrive le modalità concrete di attuazione di tale principio.

Art. 4. Abusi, molestie sessuali e altre condotte lesive.

1. L'INFN condanna ogni forma di abuso e di molestia di natura sessuale, e pone in essere le misure necessarie a prevenire le suddette condotte, nonché l'attivazione dei necessari strumenti di protezione della vittima e di denuncia dell'autore.
2. L'INFN condanna ogni forma di condotta discriminatoria e/o vessatoria, qualunque atto di violenza morale e/o fisica e di persecuzione psicologica e, in generale, qualunque comportamento tale da compromettere l'altrui salute e/o capacità di svolgere le rispettive attività di studio, di ricerca e di lavoro.
3. Le norme comportamentali relative a questi punti sono contenute insieme con le procedure formali e informali nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che lavorano e operano all'interno dell'Ente (Deliberazione C.D. 12145 del 22 Dicembre 2011).

Art. 5. Trasparenza, integrità e imparzialità.

1. Tutti coloro che operano all'interno dell'INFN (dipendenti, associati, visitatori) uniformano la loro condotta a un canone generale improntato ai criteri di trasparenza, integrità e imparzialità. In particolare, si eviteranno nel modo più assoluto trattamenti di favore, disparità di trattamento, creazione o fruizione di situazioni di privilegio, pressioni indebite, decisioni e iniziative prese senza la massima trasparenza, comportamenti non improntati a sobrietà e imparzialità.

3. L'INFN si impegna ad assumere la massima trasparenza in ordine alla natura e alle caratteristiche dei rapporti con chi opera nelle proprie strutture. In particolare, **ci** si asterrà dal suscitare aspettative non giustificate in ordine alle prospettive di evoluzione della carriera di personale con contratti a tempo determinato; a tal fine, è dovere dell'Ente fornire completa e tempestiva informazione sulla natura del rapporto in essere, tanto in fase costitutiva che durante il suo svolgimento.
4. Il personale tutto, dipendente e associato, dell'INFN, avendo quest'ultimo aderito alla Carta europea dei Ricercatori e al Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori emanati dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 200/251/CE e in virtù del Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 aggiornato alla Legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012, si impegna all'interno dei comitati di selezione e valutazione per assunzioni e/o passaggi di carriera a conformarsi ai principi stabiliti dai menzionati codici e dlgs garantendo trasparenza nei criteri di selezione (che devono essere a priori noti) e nelle procedure di assunzione (tutte verificabili).
5. Il Codice di Comportamento in materia di anticorruzione dell'INFN descrive le modalità concrete di attuazione dei principi di cui al presente articolo.

Art. 6. Nepotismo e favoritismo

1. Nessuno di chi opera nell'Ente può favorire, in qualunque modo, parenti e affini.
2. Nessuno di chi opera nell'Ente può utilizzare in modo scorretto e contrario al merito la propria posizione per favorire una persona, in particolare sulla base di vincoli e/o relazioni di natura personale, agevolandone l'ingresso o la progressione di carriera.
3. Suddetti comportamenti di favoritismo devono essere tempestivamente segnalati al Comitato Garante.
4. Nel caso in cui un/una candidato/a che intenda partecipare a procedure di selezione sia parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado di un dipendente o associato con incarico di ricerca nella Struttura presso la quale è aperta la selezione, deve darne comunicazione scritta prima delle procedure concorsuali.

Art. 7. Conflitto di interessi

I destinatari del presente codice evitano situazioni di conflitto di interesse secondo le modalità descritte nel *Codice di Comportamento in materia di anticorruzione* dell'INFN (vedi art. 7 del CdC dell' INFN)

Art. 8. Libertà di ricerca

1. L'Ente si impegna a creare un ambiente che traduca in buone pratiche l'ideale della libertà e della autonomia personale, intese come presupposti necessari per la qualità dell'attività di ricerca e per lo sviluppo delle professionalità.
2. Nell'esercizio della libertà di ricerca, tutti coloro che operano, a qualunque titolo, all'interno dell'Ente sono tenuti a porre in atto condotte trasparenti e responsabili, anche attraverso l'adozione di sistemi di autoregolamentazione atti ad esplicitare alle proprie comunità scientifiche e, più in generale, alla collettività i risultati, le metodologie e l'impatto etico delle ricerche svolte.
3. L'Ente, avendo aderito alla Carta europea dei Ricercatori emanata dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 200/251/CE, considera tutti i componenti del personale della ricerca operanti al suo interno quali "professionisti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati" indipendentemente dalla classificazione relativa ai differenti status giuridici esistente a livello legislativo, e pone in essere condizioni di lavoro tali da garantire la parità e le pari opportunità tra i generi e gli strumenti adeguati all'esercizio delle attività di ricerca.
4. In particolare, in armonia con quanto previsto dalla Carta europea dei Ricercatori e fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Ente favorisce l'affidamento di ruoli di supervisione e coordinamento di progetti al ricercatore di comprovata esperienza.

Art. 9. Tutela della proprietà intellettuale e valorizzazione dei prodotti della ricerca

1. Fermo restando il rispetto della legge vigente e delle norme internazionali in materia di proprietà intellettuale e di plagio *oltre che del disciplinare per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN*, l'autore di un'opera dell'ingegno

appartenente all'Ente o, se associato all'Ente, qualora tale opera sia frutto di ricerche supportate significativamente dall'Ente, è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della sua divulgazione ufficiale.

2. L'Ente, in considerazione della rilevanza pubblica e sociale della ricerca scientifica, si adopera con i suoi risultati a contribuire allo sviluppo della comunità nazionale e internazionale; la proprietà intellettuale, presunta a favore dell'Ente, è regolata all'interno di un rapporto reciproco di condivisione degli obiettivi concernenti l'utilizzazione dei risultati della ricerca tra tutto il personale operante, a vario titolo, all'interno dell'Ente stesso.
3. I coordinatori di attività e/o progetti di ricerca, in particolare di quelli legate ad attività accademiche, svolti collettivamente si impegnano, nella pubblicazione dei relativi esiti, a garantire la riconoscibilità di tutti i partecipanti alla ricerca e, qualora ricorrano le condizioni, a indicare specificamente a quale degli autori e dei collaboratori siano riferibili le singole parti dei suddetti risultati.
4. È in ogni caso compito del coordinatore di un gruppo di ricerca promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante, indipendentemente dalla sua qualifica professionale e dal suo ruolo all'interno dell'Ente, di operare secondo libertà, integrità e professionalità, sollecitando il dialogo, la critica costruttiva, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali e, in particolare, valorizzando i talenti e i meriti individuali.

Parte Terza

Organi e strumenti di attuazione

Art. 10. Il Comitato Garante del Codice Etico

1. Il Presidente dell'INFN istituisce un apposito Comitato Garante del Codice Etico (di seguito Comitato Garante) composto dai seguenti componenti:
 - a) il/la Consigliere/a di Fiducia che sarà il/la Presidente del Comitato Garante;
 - b) il/la Rappresentante dei Ricercatori in Consiglio Direttivo;
 - c) il/la Rappresentante dei Tecnologi e del personale Tecnico-Amministrativo in Consiglio Direttivo;
 - d) un/una rappresentante del Comitato Unico di Garanzia (CUG), nominato/a dal CUG stesso;
 - e) un rappresentante del personale della ricerca diverso dai ricercatori e tecnologi dipendenti nominato per due anni, secondo modalità che saranno indicate con provvedimento del Presidente dell'Ente, tra i titolari di assegno di collaborazione ad attività di ricerca, di borse di studio, di contratti di ricerca a vario titolo conferiti.
2. Il/La Presidente del Comitato Garante, in occasione della prima riunione dello stesso, designa un vicepresidente tra i componenti.
3. Il Comitato Garante, nel rispetto della riservatezza, esercita le seguenti funzioni:
 - a) Svolge, di concerto con il CUG, attività di analisi e di indagine con riguardo alla attuazione del presente Codice;
 - b) nel caso in cui venga a conoscenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 4 del presente Codice, il Comitato Garante darà tempestivamente incarico alla Consigliera di Fiducia per il seguito di sua competenza;
 - c) verifica periodicamente la compatibilità dei progetti di ricerca realizzati nell'ambito dell'Ente, ma interamente finanziati oppure co-finanziati da soggetti privati, con i principi, i valori e le regole di condotta stabiliti dal presente Codice, potendo, in caso di verificata incompatibilità, sottoporre al coordinatore della suddetta attività o progetto la sua sospensione ovvero la sua rinegoziazione;

- d) svolge attività di informazione e divulgazione, anche verso l'esterno, delle tematiche connesse al presente Codice;
 - e) sottopone agli organi competenti proposte di modifica o di integrazione del presente Codice;
 - f) esercita ogni altra funzione prevista dal presente Codice;
 - g) interagisce col Comitato Unico di Garanzia su materia di comune pertinenza.
4. Il Comitato Garante è tenuto a predisporre, con cadenza annuale e in accordo con il CUG, una relazione in cui sono illustrati i risultati di performance della gestione rispetto ai principi, ai valori e alle regole di condotta dichiarati nel presente Codice, nonché l'attività svolta per la consultazione e il dialogo con i destinatari del presente Codice.
 5. Gli atti e i provvedimenti emanati dal Comitato Garante devono essere di norma accompagnati da debita motivazione scritta.
 6. Spetta al Consiglio Direttivo l'approvazione del Regolamento per il funzionamento del Comitato Garante.

Art. 11. La rendicontazione sociale

1. L'Ente, nel suo bilancio sociale, si impegna a rendicontare anche le attività svolte dal Comitato Garante, analizzando l'impatto prodotto dalla adozione del Codice sulla qualità della vita all'interno dell'Ente, nonché valutando la coerenza tra quanto stabilito nel Codice e quanto effettivamente realizzato.

Art. 12. Osservanza del Codice

1. I soggetti di cui all'Art. 1 sono tenuti;
 - a) a prendere visione del presente Codice e rivolgersi, qualora si presentino dubbi in merito alla condotta da tenere in relazione a fattispecie dallo stesso prese in considerazione ovvero a richieste di chiarificazione relative alla interpretazione delle norme in esso contenute, al Comitato Garante ovvero, in attesa della sua costituzione, alla Consigliera di Fiducia e al Comitato Unico di Garanzia;
 - b) a osservare il presente Codice e le prassi interpretative definite dal Comitato Garante attraverso i suoi atti e provvedimenti.